

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

INSULA S.P.A.

RJBRQT

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	VENEZIA (VE) SESTIERE SANTA CROCE 489 CAP 30135
Indirizzo PEC	segreteria.insula@pec.it
Numero REA	VE - 271927
Codice fiscale	02997010273
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 11/09/1997 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 10/07/1997
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE, NONCHE' DI NUOVA COSTRUZIONE, DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI QUELLO INERENTE LE OPERE DI ...
Poteri da statuto	L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI ESPRESSI DAI SOCI, CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTO OPPORTUNI PER ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02997010273
del Registro delle Imprese di VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE
Precedente numero di iscrizione: VE-1997-212480
Data iscrizione: 11/09/1997

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 11/09/1997

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 10/07/1997

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2040

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1997
Scadenza esercizi successivi: 31/12

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE, NONCHE' DI NUOVA COSTRUZIONE, DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI QUELLO INERENTE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMUNE DI VENEZIA E DEGLI ALTRI SOCI. NELLO SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA' LA SOCIETA' POTRA' CURARE LA PROGETTAZIONE, L'INGEGNERIA, LA REALIZZAZIONE E IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI CITATI. LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AVVIENE A MEZZO DI OPERATORI ECONOMICI IN POSSESSO DI IDONEA QUALIFICAZIONE, INDIVIDUATI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PUBBLICI APPALTI.

LA SOCIETA' OPERA SU AFFIDAMENTO DIRETTO (IN HOUSE), SU INCARICO DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI PARTECIPANTI, AGENDO COME ORGANO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CHE ESERCITANO SULLA STESSA UN CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI PROPRI SERVIZI.

IN VIA ESEMPLIFICATIVA, COMPETONO ALLA SOCIETA':

- L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA LAGUNA, DI CUI ALLA LEGGE 16.4.1973 N. 171, AL D.P.R. 20.9.1973 N. 791, ALLA LEGGE 29.11.1984 N. 798, ALLA LEGGE 8.11.1991 N. 360, ALLA LEGGE 5.2.1992 N.139, NONCHE' IN GENERE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA, ANCHE STRUMENTALI E FUNZIONALI ALLA MOBILITA', MEDIANTE LA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CONSISTENTI IN INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RESTAURO, RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E NUOVA EDIFICAZIONE;

- INTERVENTI DI: VIABILITA' PEDONALE E CARRABILE (PAVIMENTAZIONI, STRADE, MARCIAPIEDI, PONTI, FONDAMENTA), RETI DI FOGNATURA, IMPIANTI DI DEPURAZIONE E PIATTAFORME ECOLOGICHE E ALTRI SOTTOSERVIZI (LINEE, MANUFATTI, IMPIANTI), STRUTTURE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO, VIABILITA' ACQUA (RII, SPONDE), NONCHE' COORDINAMENTO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI NEL SUOLO, SOTTOSUOLO, E SUI SOTTOSERVIZI.

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, INOLTRE:

- LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI MANUTENZIONE URBANA, NONCHE' LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI RETI E SISTEMI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E, SEGNOTAMENTE, DI QUELLI DI CONTROLLO DEI SEDIMENTI E DELL'INTERRAMENTO DEI FONDALI NONCHE' DI TUTTI I SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOPRA DESCRITTE;

- LO SVOLGIMENTO, NELL'INTERESSE E PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO A FAVORE DI ENTI E IMPRESE PUBBLICHE, IN ORDINE ALLE MODALITA' TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE URBANA E IMMOBILIARE;

- LA GESTIONE PER CONTO DEL COMUNE DI VENEZIA, DEL PROTOCOLLO CON LA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI, PER IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO DI VENEZIA E LAGUNA, RELATIVO ALLE MODALITA' DI INTERVENTO SULLE PAVIMENTAZIONI STORICHE A VENEZIA E ISOLE DI CUI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N.200 DEL 05/04/2007;

- IL SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NONCHE' DI ISTRUTTORIA CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL COMUNE DI VENEZIA AD ENTI E AZIENDE DI GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI A RETE;

- LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE E DELLE INIZIATIVE CONNESSE ALLE POLITICHE DELLA RESIDENZA E DEGLI IMMOBILI CON FINALITA' COMMERCIALI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE AL COMUNE DI VENEZIA, COMPRESSE LE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE A TALE SCOPO FINALIZZATE. LA SOCIETA' E' TENUTA AD OPERARE, CON RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI SOPRA ELENCAE, ESCLUSIVAMENTE IN FAVORE DEI SOCI PARTECIPANTI ED A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' STRUMENTALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI E DELLE REGOLE DI LEGGE AD ESSA APPLICABILI.

LA SOCIETA' NON PUO' PARTECIPARE AD ALTRE SOCIETA' O ENTI.

NEI LIMITI DI LEGGE E IN VIA STRUMENTALE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE POTRA' INFINE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, COMUNQUE CONNESSE ALL'OGGETTO SOCIALE, ED IN GENERE OGNI OPERAZIONE RICONOSCIUTA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIA OD UTILE A DETTO FINE.

Poteri

poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI ESPRESSI DAI SOCI, CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTO OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE,ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA IN MODO TASSATIVO ALL'ASSEMBLEA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO IN RAGIONE DEL CARATTERE STRUMENTALE DELLA SOCIETA' E' TENUTO A CONFORMARSI AGLI ATTI PROGRAMMATICI E DI INDIRIZZO DEL COMUNE DI VENEZIA, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO E NEL "REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI", APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VENEZIA, NONCHE' DEGLI ALTRI SOCI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INOLTRE COMPETENTE AD ASSUMERE LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:

- L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE, UFFICI, CANTIERI, MAGAZZINI, AGENZIE E RAPPRESENTANZE;
- LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE.

LE DELIBERAZIONI DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 5, DEL PRESENTE STATUTO ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DEI POTERI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DA QUESTA AUTORIZZATE CON LE MAGGIORANZE PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO.

NEL CASO IN CUI LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, OLTRE ALLE DECISIONI DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 5, LE DECISIONI SULLE SEGUENTI MATERIE:

- L'ACQUISIZIONE E LA DISMISSIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI; LA CESSIONE, IL CONFERIMENTO E/O LO SCORPORO DI AZIENDE E/O RAMI D'AZIENDA PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 200.000,00;
- LA NOMINA, LA SOSPENSIONE E IL LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO RIFERISCONO SEMESTRALMENTE AI SOCI SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA'.

NEL CASO IN CUI LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO LE SUE DETERMINAZIONI SULLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA E SU QUELLE ULTERIORI EVENTUALMENTE INDICATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI RISULTANO DA PROCESSI VERBALI CHE, TRASCRITTI SU APPOSITO LIBRO TENUTO A NORMA DI LEGGE, VENGONO FIRMATI DALL'AMMINISTRATORE E DA UN SEGRETARIO ALL'UOPO INCARICATO. TALE LIBRO E' DA INTENDERSI QUALE LIBRO SOCIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ECCEZIONE FATTA PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELL'ART. 2381 DEL C.C., E FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 16, COMMA 5, DEL PRESENTE STATUTO, PUO' DELEGARE LE PROPRIE AT-TRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI, DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA. SONO IN OGNI CASO CONSIDERATI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE QUELLI PREVISTI DALL'ART. 23 DEL PRESENTE STATUTO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE, DETERMINANDONE I POTERI E I COMPENSI. PUO' ALTRESI' NOMINARE UNO O PIU' PROCURATORI.

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA E DI FRONTE AI TERZI, NONCHE' LA FIRMA SOCIALE, SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

LA FIRMA PER LA SOCIETA' SPETTA ALTRESI' AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DELLA DELEGA, NONCHE' AL DIRETTORE GENERALE O AI PROCURATORI NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI.

ART.31

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

**modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito**

effetti differiti

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

IN DATA 24.07.2006 LA SOCIETA' HA ADEMPIUTO ALLA PUBBLICITA' DI CUI ALL'ART. 2497-BIS, 2 COMMA, COMUNICANDO LA PROPRIA SOGGEZIONE ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' COMUNE DI VENEZIA MODIFICA DELL'ART.16, PUNTO 6, PRIMA PARTE.

GLI EFFETTI REALI DELLA FUSIONE DECORRERANNO A FAR TEMPO DALLE ORE 00.00 DEL GIORNO 1 GENNAIO 2009, CON CIO' AVVALENDOSI DI QUANTO CONSENTITO DALL'ART.2504-BIS, SECONDO COMMA, DEL C.C..

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2015 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 14-07-2015

INSULA S.P.A.
Codice fiscale: 02997010273

ALLEGATO "A" AL N. 103209 DI REP. E N. 17645 DI RACC.

STATUTO "Insula S.p.A."

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "Insula S.p.A.", società strumentale dei soggetti pubblici partecipanti. La società risulta dalla fusione per incorporazione della società Edilveneziana S.p.A. in Insula S.p.A..

ART. 2 - SEDE

La sede della società è eletta nel Comune di Venezia (VE), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione nel registro delle imprese.

L'organo amministrativo potrà costituire altrove sedi secondarie, uffici, cantieri, magazzini, agenzie e rappresentanze e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Venezia.

ART. 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 Codice Civile.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'esecuzione degli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, nonché di nuova costruzione, del patrimonio edilizio e di quello inerente le opere di urbanizzazione primaria del Comune di Venezia e degli altri soci. Nello svolgimento di tale attività la società potrà curare la progettazione, l'ingegneria, la realizzazione e il coordinamento degli interventi citati. La realizzazione degli interventi avviene a mezzo di operatori economici in possesso di idonea qualificazione, individuati secondo la normativa vigente in materia di pubblici appalti.

La società opera su affidamento diretto (in house), su incarico da parte dei soggetti pubblici partecipanti, agendo come organo delle amministrazioni pubbliche, che esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

In via esemplificativa, competono alla società:

- l'esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della laguna, di cui alla legge 16.4.1973 n. 171, al D.P.R. 20.9.1973 n. 791, alla legge 29.11.1984 n. 798, alla legge 8.11.1991 n. 360, alla legge 5.2.1992 n.139, nonché in genere degli interventi pubblici nell'ambito del Comune di Venezia e della laguna, anche strumentali e funzionali alla mobilità, mediante la esecuzione di lavori pubblici consistenti in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione;

-interventi di: viabilità pedonale e carrabile (pavimentazio-

Statuto aggiornato al 14-07-2015

INSULA S.P.A.
Codice fiscale: 02997010273

ni, strade, marciapiedi, ponti, fondamenta), reti di fognatura, impianti di depurazione e piattaforme ecologiche e altri sottoservizi (linee, manufatti, impianti,), strutture ed elementi di arredo urbano, viabilità acquea (rii, sponde), nonché coordinamento e gestione degli interventi nel suolo, sottosuolo, e sui sottoservizi.

La società ha per oggetto, inoltre:

-la gestione del sistema informativo di manutenzione urbana, nonché la progettazione, la realizzazione e la gestione di reti e sistemi di monitoraggio ambientale e, segnatamente, di quelli di controllo dei sedimenti e dell'interramento dei fondali nonché di tutti i sistemi informativi a supporto dello svolgimento delle attività sopra descritte;

-lo svolgimento, nell'interesse e per conto dell'Amministrazione comunale, di attività di consulenza e supporto tecnico - amministrativo a favore di enti e imprese pubbliche, in ordine alle modalità tecniche ed organizzative degli interventi di manutenzione urbana e immobiliare;

-la gestione per conto del Comune di Venezia, del protocollo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Venezia e Laguna, relativo alle modalità di intervento sulle pavimentazioni storiche a Venezia e Isole di cui alla delibera della G.C. n. 200 del 05/04/2007;

-il supporto per le attività di pianificazione e programmazione nonché di istruttoria controllo e sorveglianza degli interventi relativi alle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Venezia ad enti e aziende di gestione di pubblici servizi a rete;

-la gestione e l'amministrazione degli immobili di edilizia residenziale e delle iniziative connesse alle politiche della residenza e degli immobili con finalità commerciali di proprietà o in gestione al Comune di Venezia, comprese le operazioni di acquisizione ed alienazione a tale scopo finalizzati.

La società è tenuta ad operare, con riferimento alle prestazioni sopra elencate, esclusivamente in favore dei soci partecipanti ed a svolgere la propria attività strumentale nel rispetto dei principi e delle regole di legge ad essa applicabili.

La società non può partecipare ad altre società o enti.

Nei limiti di legge e in via strumentale al raggiungimento dello scopo sociale potrà infine compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque connesse all'oggetto sociale, ed in genere ogni operazione riconosciuta dal consiglio di amministrazione necessaria od utile a detto fine.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in Euro 3.706.000,00 (tremilionesettecentoseimila virgola zero zero). Le azioni non sono rappresentate dai relativi titoli ai sensi del primo

Statuto aggiornato al 14-07-2015

INSULA S.P.A.
Codice fiscale: 02997010273

comma dell'art. 2346 del C.C.

Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte, anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti ai sensi dell'art. 2440 del C.C.

Le azioni sono nominative.

Ogni azione dà diritto ad un voto e le azioni conferiscono uguali diritti ai loro possessori, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2348 C.C.

Possono essere emesse azioni di categorie diverse ai sensi dell'art. 2348 del C.C. e seguenti.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE PUBBLICA

La Società è a capitale interamente pubblico, diretto e indiretto.

Le azioni non sono alienabili a privati.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico, diretto e indiretto, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al precedente comma.

ART. 7 - SOCI

Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della società, in misura complessiva non inferiore al 52%, dal Comune di Venezia. Possono far parte della società enti pubblici e/o persone giuridiche a capitale interamente pubblico diretto e/o indiretto.

ART. 8 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro dei soci.

ART. 9 - VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE E FINANZIAMENTI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso. La società può inoltre acquisire finanziamenti dai soci, con obbligo di rimborso, secondo quanto previsto dalla disposizioni di legge vigenti.

ART. 10 - AZIONI

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, un interesse annuo pari al saggio legale, aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art.2344 C.C.

ART. 11 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere, a norma e con le modalità di legge, prestiti obbligazionari di qualunque tipo, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi del successivo articolo 16, comma 5.

ART. 12 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

I trasferimenti delle azioni sono efficaci nei confronti del-

Statuto aggiornato al 14-07-2015

la società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'art. 6.

In caso di trasferimento delle azioni, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni, dovrà dare comunicazione mediante raccomandata a/r del proprio intendimento, dell'acquirente, del corrispettivo offerto e delle modalità di pagamento agli altri soci, a ciascun amministratore e i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale), potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui appresso, sempre a mezzo raccomandata inviata agli amministratori e al socio alienante.

I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la partecipazione offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

ART. 13 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione secondo quanto stabilito al precedente articolo 12, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento delle azioni occorre il gradimento da parte del Comune di Venezia.

Il gradimento potrà essere negato quando, per effetto della cessione, il soggetto acquirente non è in grado di affidare alla società attività e prestazioni di contenuto analogo a quelle descritte nell'oggetto sociale.

Il Comune di Venezia è tenuto a pronunciarsi entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione da farsi pervenire tramite raccomandata a/r del socio contenente l'indicazione dell'acquirente e del numero delle azioni che intende alienare.

Qualora il diniego del gradimento non sia motivato, al socio che intende cedere le proprie partecipazioni spetta, a carico della società (salvo il limite di cui all'art. 2357 c.c.) o degli altri soci, il diritto di recesso; in tale ipotesi il valore di liquidazione od il corrispettivo dell'acquisto sono determinabili secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli artt. 2437-ter e 2437 quater del codice civile.

Qualsiasi trasferimento che non sia effettuato in conformità alle disposizioni del presente articolo è inefficace nei confronti della società e, pertanto, non può essere annotato sul libro soci.

ART. 14 - PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 comma 5, del presente statu-

Statuto aggiornato al 14-07-2015

INSULA S.P.A.
Codice fiscale: 02997010273

to.

ART. 15 - ORGANI SOCIETARI

Sono organi della società: a) l'Assemblea; b) l'organo amministrativo nella forma del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico; c) il Collegio Sindacale.

ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti o non intervenuti.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

-sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria delibera, fermo restando quanto previsto in materia di nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 2449 c.c. e dall'art. 50, comma 8 Dlgs 267/2000, sulle materie di cui all'art. 2364 c.c., nonché:

-sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sui relativi compensi;

-sul compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;

-sulla ripartizione degli utili.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Sono inderogabilmente sottoposte all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria da parte dell'organo amministrativo:

- il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione ivi incluso il Presidente, Vice Presidente, Amministratore delegato e sui relativi compensi;

Statuto aggiornato al 14-07-2015

INSULA S.P.A.
Codice fiscale: 02997010273

- la definizione degli indirizzi strategici, l'approvazione e la revisione della relazione previsionale e programmatica annuale, dei Piani finanziari e/o Programmi di Investimento e/o Piani di Sviluppo Industriale elaborati dall'organo amministrativo;
- la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare;
- le operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti e rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali) per importi superiori a Euro 2.000.000,00;
- le operazioni finanziarie infragruppo (da intendersi quali quelle con il Comune di Venezia o società da questo controllate) per importi superiori a Euro 5.000.000,00;
- l'assetto macro - organizzativo della Società;
- l'emissione di obbligazioni.

Ogni decisione e deliberazione, sia in sede di assemblea ordinaria che straordinaria, riguardanti il servizio di cui è titolare un socio, deve essere assunta con la maggioranza di cui al successivo art. 18 e con il voto favorevole del socio interessato.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori devono segnalare i motivi del differimento nella relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso dovrà essere comunicato ai soci a mezzo fax, posta elettronica, o altri mezzi, purché qualunque mezzo adottato garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Sono considerate valide, inoltre, le Assemblee anche non convocate come sopra indicato, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da un socio e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su

Statuto aggiornato al 14-07-2015

INSULA S.P.A.
Codice fiscale: 02997010273

richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, per il caso in cui l'adunanza di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico egli dovrà convocare l'Assemblea dei soci almeno due volte l'anno, al fine di informare i soci:

- sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- sulle materie indicate dall'art. 16, comma 5, del presente statuto;
- su ogni materia indicata dall'Assemblea dei soci.

ART. 18 - QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno la metà del capitale, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art.16 e fatta eccezione per le assemblee ordinarie di seconda convocazione aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e la nomina e la revoca delle cariche sociali, nelle quali l'assemblea medesima dovrà ritenersi regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti. Possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

ART. 19 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente se nominato o, in mancanza, da un altro soggetto designato dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche estraneo.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che, nel caso di Assemblea straordinaria, dovrà essere un notaio.

ART. 20 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La Società si obbliga a consentire ai soci partecipanti di poter esercitare sulla stessa un controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare direttamente sui propri servizi.

Tale controllo verrà esercitato:

- attraverso i poteri di nomina dei componenti dell'organo

Statuto aggiornato al 14-07-2015

INSULA S.P.A.
Codice fiscale: 02997010273

amministrativo spettanti ai soci;

- attraverso gli obblighi di comunicazione e di reporting;
- attraverso il potere di ispezione;
- attraverso le altre attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo previste dal presente statuto, dai contratti di servizio, dal "Regolamento sul sistema dei controlli interni", approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Venezia nonché da ogni altro atto destinato a regolare i rapporti tra i soci e la società.

ART. 21 - POTERI DEI SOCI

Spettano a ciascuno dei soci, oltre ai poteri previsti nelle altre disposizioni del presente statuto, i seguenti poteri:

- svolgere ispezioni e sopralluoghi per esercitare una vigilanza sulla società e sull'attività dalla stessa svolta;
- convocare presso la propria sede, anche singolarmente, il Presidente, i membri dell'organo amministrativo, il Direttore Generale, se nominato, per ottenere informazioni sulla società;
- chiedere all'organo amministrativo gli elenchi degli atti adottati: in questo caso, l'organo amministrativo avrà l'obbligo di inviare al socio richiedente copia degli atti entro il termine di quindici (15) giorni dalla richiesta;
- chiedere all'organo amministrativo di redigere ed inviare, con cadenza periodica, una relazione sull'andamento della società.

ART. 22 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico oppure ad Consiglio di Amministrazione composto da tre ovvero da cinque membri, scelti anche fra non soci, secondo le deliberazioni dell'assemblea. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti il Consiglio.

Spetta al socio Comune di Venezia la facoltà di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente. Gli amministratori di nomina da parte degli enti pubblici sono nominati e revocati da parte degli stessi enti ai sensi dell'art. 2449 c.c. e dell'art. 50, comma 8 Dlgs 267/2000. La durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco o del rappresentante legale dell'ente che le ha disposte e quelle di legge, senza che ciò possa costituire motivo per pretendere indennità o risarcimenti.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono di regola alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, *fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere all' **atto della nomina** una scadenza anteriore a tale data.*

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri, eventualmente, un Vice-Presidente. Se per qualsiasi causa vie-

Statuto aggiornato al 14-07-2015

INSULA S.P.A.
Codice fiscale: 02997010273

ne a mancare o si dimette la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, si considera decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e verrà convocata d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine. E' considerata giusta causa di revoca degli amministratori eletti dall'Assemblea il mancato rispetto degli indirizzi da questa impartiti nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 23 - POTERI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione della società, da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.

L'organo amministrativo, in ragione del carattere strumentale della Società è tenuto a conformarsi agli atti programmatici e di indirizzo del Comune di Venezia secondo quanto previsto nel presente Statuto e nel "Regolamento sul sistema dei controlli interni", approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Venezia, nonché degli altri soci.

L'organo amministrativo è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, uffici, cantieri, magazzini, agenzie e rappresentanze;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Le deliberazioni di cui all'art. 16, comma 5, del presente Statuto attinenti all'esercizio dei poteri di straordinaria amministrazione, dovranno essere sottoposte dell'organo amministrativo all'Assemblea dei soci e da questa autorizzate con le maggioranze previste dal medesimo articolo.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico dovranno essere autorizzate dall'Assemblea dei soci, oltre alle decisioni di cui all'art. 16, comma 5, le decisioni sulle seguenti materie:

- l'acquisizione e la dismissione di beni mobili ed immobili; la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di aziende e/o rami d'azienda per importi superiori ad Euro 200.000,00;
- la nomina, la sospensione e il licenziamento dei dirigenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico riferiscono semestralmente ai soci sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico le sue determinazioni sulle materie di propria competenza e su quelle ulteriori eventualmente indicate

Statuto aggiornato al 14-07-2015

INSULA S.P.A.
Codice fiscale: 02997010273

dall'Assemblea dei soci risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dall'Amministratore Unico e da un Segretario all'uopo incaricato.

Tale libro è da intendersi quale libro sociale.

ART. 24 - AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORI

Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nel rispetto dell'art. 2381 del C.C., e fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione quelli previsti dall'art. 23 del presente statuto.

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e i compensi. Può altresì nominare uno o più procuratori.

ART. 25 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un amministratore o dal Collegio Sindacale.

La convocazione può avvenire mediante comunicazione scritta inviata mediante lettera oppure via fax, o posta elettronica, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascuno degli amministratori e dei sindaci effettivi e, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche all'inferiori dei suoi componenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 5 del presente statuto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, salvo il disposto dell'art. 2447 ter del C.C., nonché per i seguenti argomenti le cui deliberazioni saranno prese con la presenza e con il voto favorevole di almeno 2 (due) amministratori su 3 (tre), nel caso in cui il

Statuto aggiornato al 14-07-2015

INSULA S.P.A.
Codice fiscale: 02997010273

Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 (tre) membri, ovvero di 4 (quattro) amministratori su 5 (cinque), nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri: a) la nomina del Direttore Generale e la determinazione dei poteri e dei compensi spettanti allo stesso; b) la deliberazione e l'attribuzione di poteri ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione; c) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali della società e dei relativi piani di investimento, nonché l'approvazione di singoli investimenti eccedenti i limiti dei poteri delegati; d) l'assunzione di finanziamenti passivi di importo superiore ai limiti delle deleghe concesse; e) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti; f) il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi; g) l'acquisizione di immobili; h) il conferimento di singoli incarichi di consulenza esterna di importo superiore ai limiti fissati nelle deleghe concesse; i) l'approvazione di contratti per le prestazioni richieste dai vari soci. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ART. 6 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La firma per la società spetta altresì agli amministratori delegati nei limiti della delega, nonché al Direttore Generale o ai procuratori nell'ambito dei poteri loro conferiti.

ART. 27 - COMPENSO

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della

Statuto aggiornato al 14-07-2015

INSULA S.P.A.
Codice fiscale: 02997010273

Giustizia.

Non possono essere nominati coloro che incorrono in una della cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. E' in ogni caso riservata al Comune di Venezia la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ed un membro effettivo ed uno supplente, ai sensi dell'art. 2449 c.c. e dell'art. 50, comma 8 Dlgs 267/2000.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

L'assemblea provvede alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente determinandone la retribuzione.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; è ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco. Il collegio sindacale si considera regolarmente costituito se presente la maggioranza dei sindaci e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, con diritto per il dissenziente di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

I Sindaci che, senza giustificato motivo, non partecipano durante un esercizio a due riunioni del Collegio stesso o non partecipino alle Assemblee o a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'Ufficio.

Nel caso di morte rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco più anziano.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, salvo che questo sia attribuito ad una società di revisione ai sensi del successivo art. 29.

ART. 29 - CONTROLLO CONTABILE

Fatti salvi i compiti e le responsabilità del Collegio Sindacale, le funzioni di controllo della regolare tenuta contabi-

Statuto aggiornato al 14-07-2015

INSULA S.P.A.
Codice fiscale: 02997010273

le, della corrispondenza delle scritture contabili al bilancio ed al conto economico ed alla valutazione del patrimonio sociale, possono essere attribuite, dall'Assemblea, ad una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 30 - RECESSO

Il recesso è ammesso soltanto se consentito dalla legge.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 4.

ART. 31 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio di ciascun anno ed hanno termine al 31 dicembre.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, previa deduzione di una quota del 5% (cinque per cento) destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle partecipazioni azionarie possedute, salva diversa deliberazione assembleare che destini in tutto o in parte gli utili stessi alla costituzione di eventuali fondi di riserva.

I dividendi saranno pagabili presso la sede sociale o negli altri luoghi che saranno designati dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro cinque anni, andranno prescritti a favore della società.

ART. 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, anche non soci, e stabilendone i poteri.

ART. 33 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.

F.TO GIAMPAOLO SPROCATI

F.TO DOTT. MASSIMO-LUIGI SANDI NOTAIO (L.S.)

Statuto aggiornato al 14-07-2015

INSULA S.P.A.
Codice fiscale: 02997010273

	Copia su supporto informatico conforme al documento origina-	
	le formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del	
	D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.	